

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
13, MAG 2024 al n° 664 serie 3
versati € 582,50
con Mod. F24 del 11

[Handwritten signature]



IL COORDINATORE FRONT-OFFICE
Alberto Biagio Cirino Carlucci
*Firma in delega del Direttore Provinciale

[Handwritten signature]



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

"DREAM LIFE"

1. COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione "DREAM LIFE", è luogo di vita associativa, culturale, solidale, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.

L'Associazione adegua il proprio statuto nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti *Codice del Terzo settore*).

L'associazione ha sede a Lecce e l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dei punti a), d), i) e u) dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le attività in questione sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione ha come finalità di promuovere attività allo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e riaffermare la cultura e l'uomo come punti centrali nella società; l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzione di partito. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative dove l'incontro fra uomini e donne nel nome di interessi culturali possa assolvere alla funzione sociale di crescita umana e civile per elevare il livello morale degli individui e della società.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promuovere iniziative culturali per diffondere l'arte come ad esempio mostre, convegni, seminari e concorsi soprattutto rivolti ad artisti emergenti nelle loro discipline (pittura, scrittura, recitazione ecc...);
- supportare materialmente e psicologicamente i soggetti colpiti da disabilità e le loro famiglie ad esempio attraverso specifiche consulenze professionali di operatori sanitari o con la donazione di sussidi per disabili;
- indicare percorsi formativi per soggetti svantaggiati con l'obiettivo di riposizionarli sul mercato del lavoro anche promuovendo la realizzazione di un progetto volto a raggiungere l'autosufficienza economica.
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, nonché integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- affiancarsi ad Enti privati e pubblici, anche in ambito comunitario, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

Come Ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti nei settori sopra indicati.

Nell'ambito degli scopi istituzionali, l'associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

SOCI

3. REQUISITI E DIRITTI DEI SOCI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

4. AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di

ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

5. DOVERI DEI SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

7. VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, ove nominato, l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano e a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio palese. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno 3/5 dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

12. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed il Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

13. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la rendicontazione consuntiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e ad esso affidati;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

14. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. È composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa.

15. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito e comunque con avviso a mezzo raccomandata o e-mail inviate almeno 7 giorni prima, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri, o su convocazione del Presidente e comunque possibilmente una volta a bimestre.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



•sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere decade se ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive e dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno dare pubblicità.

16. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

17. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la



firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente o, se nominato dal Consiglio Direttivo, essere sostituito da un Vice Presidente.

18. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; può essere rieletto. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

19. SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per il triennio fra i suoi componenti. Il Segretario provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

20. TESORIERE

Il Tesoriere cura l'aggiornamento delle scritture contabili e le pratiche relative alle entrate/uscite ed all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie, delle delibere consiliari e della vigente disciplina fiscale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

21. ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

22. REVISIONE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.



23. LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente che stabilirà un appuntamento presso la sede sociale entro 20 giorni dalla richiesta.

24. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- rendite patrimoniali e proventi
- entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore;
- dalle quote dei soci;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano responsabilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni o lasciti di terzi e associazioni;
- versamenti volontari degli associati.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

25. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI



8

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

NORME FINALI E GENERALI

26. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, se previsto per legge o in via facoltativa.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

27. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

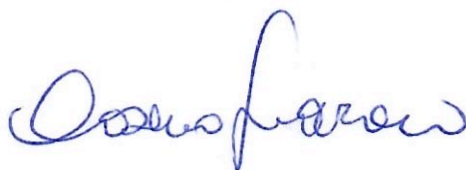
Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

28. REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento, di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

29. RINVIO

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



COSIMO
SCARANO
14.05.2024
14:29:55
GMT+01:00

